



COMUNE DI NUS

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE NUS

Région Autonome Vallée d'Aoste

COPIA

C.C. Nr. 21 28/03/2013	Oggetto: Determinazione aliquote imposta IMU - anno 2013.
---	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Ordinaria, CONVOCAZIONE Prima, SEDUTA pubblica

L'anno duemilatredici addi ventotto del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella Sede Comunale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARAVEX Elida - Sindaco	Si
2. GRANGE Fabio - Vice Sindaco	Si
3. DEVAL Irene - Consigliere	Si
4. DOMANICO Remo - Consigliere	Si
5. FABBRI Nello - Consigliere	Si
6. FAVRE Edy - Consigliere	Si
7. GRANGE Gian Marco Giuseppe - Consigliere	Si
8. MADIA Gaetano - Consigliere	Si
9. MILLIERY Margaretha - Consigliere	Si
10. OTTOLENGHI Laura - Consigliere	Si
11. VITTAZ Diego - Consigliere	Si
12. ANTONUTTI Paola - Consigliere	Si
13. GRANGE Marco - Consigliere	Si
14. CRECCA Massimo - Consigliere	Si
15. NICCO Francesca Amalia - Consigliere	Si
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Angela BATTISTI.

Assume la Presidenza il Sindaco BARAVEX Elida.

Constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 49 BIS DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1998 N. 54 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Parere favorevole: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Angela BATTISTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ~~E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA~~ AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3° DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ

Parere Favorevole: IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to dr.ssa Angela BATTISTI

Determinazione aliquote imposta IMU - anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale che ha istituito l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;

VISTO il decreto legge 6/12/2011 n. 201 convertito nella legge n. 214/2011 che ha disposto l'istituzione dell'Imposta Municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e che l'imposta venga applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base alle disposizioni contenute nel decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;

PREMESSO che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del citato art. 13;

CONSIDERATO altresì che:

- la base imponibile su cui calcolare l'imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali i moltiplicatori indicati al comma 4 dell'art. 13 citato;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di 8 figli. L'importo di detta maggiorazione, al netto

della detrazione base, non può superare la somma massima di € 400,00;

DATO ATTO che i Comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

RITENUTO opportuno ridurre come già stabilito per l'anno 2012 l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 fino allo 0,1 per cento;

RICHIAMATA la legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità) che all'art. 1 comma 380 lettere f) e g) espressamente stabilisce:

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

ATTESO che, pertanto è riservata allo Stato la quota di imposta sui fabbricati di categoria, nonché per la Valle d'Aosta tutta la quota di maggior gettito IMU;

VALUTATO che in via cautelare è opportuno per l'anno 2013 non modificare le aliquote ordinarie dello 0,4% e dello 0,76% come fissate dalla normativa sopra richiamata;

DATO ATTO pertanto che si propone di definire per l'anno 2013 le aliquote dell'Imposta municipale propria nella seguente misura:

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (una sola unità pertinenziale classificata nelle categorie C2, C6 e C7) ;
- Aliquota tutti gli altri fabbricati 0,76%;
- Aliquota per i terreni edificabili 0,76%;
- Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%;
- Detrazione per abitazione principale Euro 200,00 oltre ad Euro 50,00 per ogni figlio convivente fino ai 26 anni di età fino ad un massimo di 8 figli.

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 7 dicembre 1998;

VISTO il parere di legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 49bis della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 dal Segretario dell'Ente Locale;

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 3, comma 3° del vigente Regolamento Comunale di Contabilità espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale e le vigenti disposizioni in merito all'oggetto;

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 4 (minoranza) palesemente espressi;

DELIBERA

1. di determinare, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (una sola unità pertinenziale classificata nelle categorie C2, C6 e C7) ;
 - Aliquota tutti gli altri fabbricati 0,76%;
 - Aliquota per i terreni edificabili 0,76%;
 - Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1%;
 - Detrazione per abitazione principale Euro 200,00 oltre ad Euro 50,00 per ogni figlio convivente fino ai 26 anni di età fino ad un massimo di 8 figli;
2. di dare atto che responsabile per l'esecuzione del presente provvedimento è il Segretario comunale.

Del che, si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to BARAVEX Elida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Angela BATTISTI

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'
Legge Regionale 21.01.2003 n. 3 che integra la Legge Regionale 7.12.1998 n. 54

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21.01.2003 che inserisce gli articoli 52 bis e 52 ter della L.R. 7.12.1998 n.54, viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

La presente deliberazione diviene esecutiva il 1° giorno di pubblicazione e precisamente in data odierna.

NUS, li 29-mar-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa Angela BATTISTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

NUS, li 29-mar-2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Angela BATTISTI